

Legge Regionale del 5 novembre 1992 n° 49
Norme sui procedimenti contrattuali regionali

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO V

Requisiti di sicurezza dei lavoratori

Art. 26 Progettazione e requisiti di sicurezza

1.1 progetti e i capitolati speciali sono redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e per la salute. Tali criteri informano la progettazione, l'organizzazione dei lavori, la scelta e la definizione dei materiali, delle attrezzature, dei prodotti e delle sostanze da impiegare. Il costo del piano di sicurezza di cui all'articolo 27 viene indicato separatamente dall'amministrazione aggiudicatrice e non viene ricompreso nel prezzo a base d'appalto.

2. Al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i capitolati speciali, oltre a prevedere l'obbligo per le imprese di applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali, devono prevedere l'assolvimento degli specifici obblighi inerenti **la Cassa Edile e gli enti scuola**. Devono inoltre prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonché un'adeguata informazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

3. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'appaltatore e del concessionario, quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

Art. 27 Piani per la- sicurezza dei cantieri

1. Il piano per la sicurezza nel cantiere indica le procedure esecutive ed i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori.

il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

2. Il piano per la sicurezza è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative con grado di definizione commisurato alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

3. Il piano è redatto a cura del soggetto cui sia stato affidato l'appalto e deve essere sottoscritto oltre che da questi anche dal direttore del cantiere e dal progettista del piano.

4. Il piano deve essere allegato al contratto di appalto. 5. I lavori non possono avere inizio prima della redazione del piano di sicurezza.

6. Il soggetto appaltatore è tenuto a curare il coordinamento anche di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato. Nelle ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi detto obbligo incombe alla impresa mandataria o designata quale capogruppo.

7. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'impresa appaltatrice principale o, in caso di appalti affidati ad associazioni temporanee di imprese o a consorzi, quello nominato dall'impresa mandataria o capogruppo, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. Qualora mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, il soggetto cui è stato affidato l'appalto deve predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante al piano di sicurezza.

9. Il piano per la sicurezza e le eventuali varianti devono essere presentati alla competente unità sanitaria locale che verifica il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed esercita i controlli di competenza.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e quelle previste dal titolo V della presente legge si applicano

alle opere ed ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

11. La giunta regionale, su proposta del servizio sanità, definisce le dimensioni e le caratteristiche delle opere private per le quali deve essere adottato il piano di sicurezza.

12. Le norme del capitolato generale di cui all'articolo 32 relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono stabilite previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e si applicano a tutti i soggetti indicati al comma 10.

13. Nell'ambito del servizio sanità è istituito, con le procedure previste dall'articolo 20 della L-R. 26 aprile 1990, n. 30, "l'osservatorio regionale della sicurezza sui posti di lavoro" con il compito di raccogliere, organizzare e diffondere informazioni e dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Art. 28 Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza

1. Rientrano fra i compiti del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55:

a) la sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza dei lavoratori;

b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata: in particolare, la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa edile, anche attraverso controlli incrociati. Sulla base di

tali verifiche, il direttore dei lavori autorizza il saldo per gli stati di avanzamento;

e) la verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto.

2. Il direttore dei lavori verifica la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL, **Cassa Edile** e, soltanto dopo tale controllo, autorizza il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva. Le inadempienze rilevate a carico di appaltatori e subappaltatori sono segnalate dal direttore dei lavori all'amministrazione aggiudicatrice ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice provvede a liquidare gli stati di avanzamento

lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede in sede contrattuale a carico delle imprese aggiudicatarie e delle eventuali imprese subappaltatrici che si rendano inadempienti alle disposizioni dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'applicazione di specifiche sanzioni oltre alla formale denuncia all'albo costruttori, ivi comprese la risoluzione del contratto di appalto e la esclusione dalle gare.

5. Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente, provvede, nei casi di particolare gravità, alla revoca del mandato.

6. Le disposizioni del presente articolo sono recepite nei disciplinari di incarico dei professionisti incaricati della direzione dei lavori.